



FEDERAZIONE
LAVORATORI PUBBLICI
E FUNZIONI PUBBLICHE

SEGRETERIA PROVINCIALE
FLP SCUOLA FOGGIA

Via Nicola delli Carri, 15 -FOGGIA
www.flpscuolafoggia.it- TEL.0881204801
email: info@flpscuolafoggia.it

GRADUATORIE DI ISTITUTO PERSONALE ATA 3[^] FASCIA:

CHIARIMENTI SULLA VALUTAZIONE DI ALCUNE TIPOLOGIE DI SERVIZI E TITOLI

- a) Servizi contratto d'opera;**
- b) Servizi LSU e LPU,**
- c) Servizi ASL,**
- d) Servizi EE.LL,**
- e) Servizio militare;**
- f) Servizio volontario civile,**
- g) Servizi nelle Poste,**
- h) Servizi nelle accademie e conservatori**
- i) Idoneità in concorsi pubblici per esami o prova pratica**
- j) Attestati di addestramento professionale**
- k) Criteri generali di valutazione del servizio.**

a) Servizi prestato con contratto d'opera.

I contratti di prestazione d'opera, stipulati da personale cui viene affidato lo svolgimento di attività, sono posti in essere in virtù di "convenzioni e sotto forma di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa" per cui viene meno un rapporto di lavoro caratterizzato come "dipendente" ma soltanto un obbligo tra le parti. L'attività resa con contratto di prestazione d'opera non può essere inteso come "servizio prestato in qualità di personale ATA nelle istituzioni scolastiche statali né altro servizio comunque prestato" e quindi esso non va valutato ai sensi delle tabelle allegate al D.M. 2021. Per quanto detto non può essere valutata l'attività dei PON e delle "sezioni primavera".

E' invece prevista la valutazione dei servizi prestati come modello vivente, in relazione alla durata effettiva del servizio, anche se prestati con contratti atipici, non da lavoro dipendente (vedi nota 8 tabella di valutazione).

Vanno altresì valutate le attività in progetti rese a seguito di specifiche convenzioni Regione - Ministero ("Diritti a scuola") in quanto detta valutazione è espressamente prevista sia dalle stesse convenzioni che dalle disposizioni normative cosiddette "salva precari"

b) Servizi prestati in qualità di LSU e LPU.

Il servizio deve essere prestato con rapporto di impiego direttamente con lo Stato o con gli EE.LL. in cui è stato svolto il servizio e deve concernere personale della scuola statale già a carico degli EE.LL. e, eventualmente, oggi a carico dello Stato (legge 124/99). In tale ultimo caso, deve, inoltre, esservi corrispondenza tra i

profili professionali degli EE.LL. e i profili professionali del personale ATA della scuola statale.

Nessuna delle succitate condizioni sussiste nel caso degli addetti ai Lavori Socialmente Utili e dei Lavori di Pubblica Utilità le cui prestazioni non determinano l'instaurazione di un rapporto di lavoro (art. 4, comma 1 del D.Lvo 28.02.2000, n. 81) .

Le prestazioni, pertanto, degli addetti ai Lavori Socialmente Utili e dei Lavori di Pubblica Utilità non costituiscono titolo di valutazione nelle procedure di reclutamento del personale ATA

c) Valutabilità del servizio prestato presso le ASL

Con i Decreti Legislativi 502/92 e 517/93, approvati in attuazione della legge delega 421/92, le USL (Unità Sanitarie Locali) si sono trasformate in ASL (= aziendalizzazione della sanità), diventando di fatto aziende regionali con propria personalità giuridica ed autonomia organizzativa, amministrativa e patrimoniale. In ragione di tanto, il servizio prestato presso le ASL o le ASO (Aziende Sanitarie Ospedaliere), essendo Enti di diritto pubblico, non si configura come servizio prestato alle dirette dipendenze delle Amministrazioni Statali o EE.L

d) Servizi prestati EE. LL.

Il servizio da valutare è solo quello prestato alle dirette dipendenze di Amministrazioni Statali, negli Enti Locali (Regione, Provincia, Comuni, Comunità montana) e Patronati scolastici, cioè il servizio che determina un rapporto di lavoro mediante la stipula di contratti sottoscritti ai sensi di specifiche norme contrattuali del CCNL dei richiamati comparti.

Non sono, pertanto, valutabili, i servizi prestati in qualità di dipendente di Aziende comunali, provinciali o regionali, quali, ad esempio le aziende municipali di trasporto; INPS, INPDAP, ACI, Croce Rossa, ENAIP, Acquedotto Pugliese, ecc., in quanto sono Enti di diritto pubblico e non Enti Locali.

Non sono, altresì, valutabili i servizi prestati in qualità operatore socioassistenziale nell'ambito di progetti sociali posti in essere dagli EE.LL., anche se destinatari di detti progetti siano le istituzioni scolastiche statali.

e) Servizio militare di leva.

*Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, il servizio civile sostitutivo di quello di leva prestati **in costanza di rapporto di impiego sono considerati servizio effettivo nella medesima qualifica.***

Viceversa, il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, il servizio civile sostitutivo di quello di leva prestati non in costanza di rapporto di impiego sono considerati come servizio prestato alle dirette dipendenze delle amministrazioni statali.

Il servizio militare in ferma di leva volontaria è da valutare come servizio prestato alle dirette dipendenze di Amministrazioni Statali.

f) Servizio volontario Civile.

Il decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, la cui entrata in vigore è stata definitivamente fissata al 1° gennaio 2006, ha disciplinato, in base a quanto disposto dall'articolo 2 della legge n. 64/2001, la materia del Servizio civile ivi compresi l'ammissione dei volontari e il loro trattamento giuridico ed economico.

Il servizio militare obbligatorio, ai sensi della legge del 23 agosto 2004, n. 226, è stato definitivamente sospeso e di conseguenza, con decorrenza 1° gennaio 2006, data di entrata in vigore del Decreto legislativo n. 77/2002, il servizio civile è fondato su base esclusivamente volontaria.

Con nota prot. 8151 del 13.3.2015 il Ministero dell'istruzione ha definitivamente chiarito che va valutato anche il servizio civile prestato in qualità di volontario che va, pertanto, assimilato al servizio militare prestato non in costanza di rapporto con la P.A.

g) Poste e Telecomunicazioni; Ferrovie dello Stato; Azienda di Stato Servizi Telefonici.

*I servizi prestati presso Poste e Telecomunicazioni; Ferrovie dello Stato; Azienda di stato Servizi Telefonici sono considerati come servizi prestati presso le Amministrazioni Statali se prestati rispettivamente **fino al 31.12.1993 (Poste e telecomunicazioni), 13.06.1985 (Ferrovie dello Stato), 13.12.1992 (Azienda di Stato Servizi Telefonici).***

Successivamente a tale data non sono valutabili

h) Servizi nei Conservatori ed Accademie.

Fino all'anno accademico 2002/2003, il servizio effettivo prestato in qualità di "collaboratore scolastico" e "assistente amministrativo" nelle Accademie, nei Conservatori di musica e negli Istituti Superiori delle industrie Artistiche dello Stato è considerato valido e come tale valutato.

A decorrere dall'anno accademico 2003/2004, il servizio di cui trattasi, poiché prestato in profili professionali di un diverso comparto rispetto a quello della scuola, è assimilato a "servizio prestato in altre Amministrazioni".

i) Idoneità in concorsi pubblici per esami o prova pratica.

Il concorso oggetto di valutazione è solo quello bandito per posti di ruolo, e non per posti a tempo determinato (es. per 12 mesi), per la carriera esecutiva o di concetto. Si richiama l'attenzione sulla circostanza che le pregresse idoneità conseguite in concorso magistrale e in concorsi a cattedre e nei recenti concorsi a posti e cattedre (D.M. 82/2012) non rientrano nella previsione di cui al D.M. , in quanto tali concorsi sono indetti per l'accesso ai ruoli del personale docente e non ai ruoli della carriera di concetto ed esecutiva o corrispondenti, cui fa riferimento la citata tabella di valutazione. In dipendenza di quanto sopra, non può essere attribuito alcun punteggio alle certificazioni attestanti l'abilitazione all'insegnamento conseguita in concorsi a cattedre e/o in procedure riservate, o l'abilitazione all'esercizio professionale.

j)Attestati di addestramento professionale

Gli attestati concernenti la conoscenza di competenze informatiche di base o avanzate non possono non essere considerati come "attestati di addestramento professionale" e come tale trovare collocazione, solo ai fini della valutazione, nella procedura concorsuale per il profilo di assistente amministrativo

La valutazione compete anche quando, in luogo di attestati o diplomi specificamente rilasciati per i "servizi meccanografici" siano prodotti diplomi o attestati che, pur essendo rilasciati al termine di un corso di studi comprendente varie discipline, includano una o più discipline attinenti ai predetti "servizi meccanografici", sempre che tali corsi non siano quelli al cui termine sia stato rilasciato titolo già oggetto di valutazione.

k)Criteri generali di valutazione del servizio.

Il servizio da valutare è quello prestato alle dirette dipendenze delle Amministrazioni Statali o EE.LL, cioè il servizio che determina un rapporto di lavoro mediante la stipula di contratti sottoscritti ai sensi di specifiche norme contrattuali del CCNL dei richiamati comparti, nonché quello relativo a periodi di servizio coperti da contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato o determinato ai sensi del CCNL 2007 così come modificato ed integrato dal CCNL 2018

Il servizio valutabile è quello effettivamente prestato o, comunque, quello relativo a periodi coperti da contratto, per i quali vi sia stata retribuzione, anche ridotta. I periodi, invece, per i quali è esclusivamente prevista la conservazione del posto senza assegni, non sono valutabili, con eccezione di quelli attinenti a situazioni, legislativamente o contrattualmente disciplinate (mandato amministrativo, maternità, servizio militare etc.), per le quali il tempo di conservazione del posto senza assegni è computato nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.

Sono valutabili, a prescindere da ogni effetto economico, quei periodi riconosciuti giuridicamente al candidato a seguito di contenzioso con pronuncia definitiva favorevole.

E' altresì valutabile il servizio prestato nelle scuole paritarie ma ad esso va attribuito un punteggio pari al 50% di quello spettante per il servizio prestato con rapporto d'impiego alle dirette dipendenze dello Stato o (legge 124/99) degli Enti Locali.

